

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

❖ Revisione corrente: 8 del 04/04/2018

Descrizione revisione:

Recepimento rilievi:

Integrazioni punti: 3.5.02 Durata Certificato – 3.5.05 Rinnovo Certificato – 6.1 Sorveglianza (Reg UE/305/2011)

Inserimento in Allegato 1 Elenco Prodotti certificabili inclusi nello scopo delle autorizzazioni ISET per Reg. UE 305/2011 e Flow Chart POUT13

Responsabilità	Funzione all'interno di ISET	Nominativo	Firma per distribuzione controllata
Responsabile per la redazione	R. Q.	L. Benatti	
	Resp. Commerciale	M. Roncadi	
Responsabile per la verifica	Dir. Gen.	G.L. Ravara	
Responsabile per approvazione	Alta Direzione	B. Xu	

COPIA NON CONTROLLATA

COPIA CONTROLLATA

Resa disponibile a tutto il personale e le parti interessate di ISET.

Resa disponibile sul sito web: www.iset-italia.eu

<i>INDICE</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Articolo 1) Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2) Condizioni Generali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 3) Processo di Certificazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 4) Concessione d'uso dei marchi e segni distintivi</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 5) Obblighi del Fabbricante/Mandatario</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Articolo 6) Sorveglianza della certificazione</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 7) Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Articolo 8) Modifica o abrogazione delle norme/specifiche tecniche di riferimento – Modifiche al Regolamento</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Articolo 9) Tariffe</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 10) Limiti della certificazione e responsabilità</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Articolo 11) Durata del contratto di certificazione</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 12) Informativa ex art. 13, D. Lgs. 20 giugno 2003, n. 196</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 13) Ricorsi e Reclami</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 14) Foro competente</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 15) Clausola di accettazione</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Note</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Allegato 1- Elenchi prodotti certificabili e Flow Chart procedure</i>	<i>Pag. 39</i>

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 – Generalità

Il presente Regolamento, approvato dalla Alta Direzione di ISET srl (qui di seguito ISET) e dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (di seguito CSI), stabilisce la procedura che viene applicata da ISET per la certificazione di prodotti e processi produttivi, con la relativa concessione d'uso di marchi di conformità.

ISET stabilisce con propria delibera i diversi settori omogenei di prodotti ammessi alla certificazione; per i prodotti certificabili nell'ambito di tali settori vale quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.

Le informazioni del presente Regolamento sui prodotti certificabili, sono scaricabili dal siti web:

- www.iset-italia.eu

- www.accredia.it sezione Banche Dati -> cercare ISET Srl dal menù a tendina

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F44177 pagina dedicata ad ISET sul sito della Commissione Europea

– sezione Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System

1.2 – Scopo della certificazione

Scopo della certificazione di un prodotto è di dare assicurazione – con un adeguato livello di fiducia – che il prodotto sia ritenuto conforme e venga mantenuto conforme ai requisiti di certificazione previsti dalle Direttive Europee e o Regolamenti europei applicabili, alle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

Detto scopo viene conseguito mediante un'attività di valutazione documentale, di prova e di verifica, condotta sia preliminarmente al rilascio della certificazione sia successivamente, attraverso controlli periodici in sorveglianza dove è prevista.

La certificazione di un prodotto è definita dalle Direttive Europee, e o Regolamenti europei e i criteri da essi stabiliti, costituiscono riferimento fondamentale a cui ISET si attiene in modo rigoroso.

Secondo quanto predisposto dalla Decisione 768/2008 pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 13.8.2008 il Committente è tenuto a richiedere esplicitamente a ISET di applicare il modulo di valutazione della conformità previsto dall'allegato II, Procedure di Verifica della Conformità.

Tale requisito viene richiamato all'interno della modulistica collegata al presente Regolamento, di cui il Committente entra in possesso una volta attivata una richiesta di certificazione presso ISET, ModCOM01.01 “Offerta – Contratto” ultima revisione corrente e i moduli specifici ad uso dei Committenti per presentare domanda ufficiale di certificazione CE di un prodotto nei confronti di ISET.

ISET non assume e non può assumere alcuna responsabilità circa l'esito positivo di detta attività di valutazione e, di conseguenza, ad emettere relativa certificazione.

1.3 – Comitati

1.3.1. Comitato di Certificazione CdC

il Comitato di Certificazione, costituito su incarico di ISET, è composto da:

- Il Direttore Tecnico
- Responsabile Commerciale
- Il Responsabile Qualità di ISET
- Tecnico/i Operatore/i esterni che hanno stipulato con ISET un contratto di collaborazione i quali sono ritenuti esperti nel settore di riferimento e non hanno preso parte nelle attività di valutazione del processo di certificazione.
- Tecnico/i Operatore/i e Auditor SGQ interno/i esperto/i nel settore di riferimento e che non hanno preso parte nelle attività di valutazione del processo di certificazione

I compiti assegnati al Comitato di Certificazione sono principalmente:

- Riesame delle attività di valutazione del processo di certificazione
- Decisione per il rilascio della certificazione al Fabbricante / Mandatario

L'attività del Comitato di Certificazione di ISET è esplicitata all'interno dell'Allegato 2 al MQ "Regolamento del Comitato di Certificazione" in ultima revisione.

1.3.2 Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) è composto da almeno un membro per ognuna delle categorie delle parti terze interessate quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- clienti di ISET srl;
- produttori di beni e fornitori servizi (es. Associazioni dell'Artigianato, Associazione di imprenditori edili, associazioni industriali, del commercio, del terziario) operanti nei settori coperti dalle attività di ISET srl o in settori ad essi affini;
- committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate dalla società (es. ancora associazioni di produttori come sopra e Associazioni di Consumatori Associazioni di Proprietari di Immobili e Grande Committenza);
- autorità di regolamentazione competenti nei settori di attività del ISET srl (es.: Enti Pubblici appaltanti, Comuni, Pubblica Amministrazione);

Il CSI fornisce un parere in merito a:

- Le politiche e i principi relativi all'imparzialità delle attività di certificazione
- Qualsiasi tendenza da parte di ISET a permettere che considerazioni commerciali o di altro tipo impediscano la fornitura coerente ed imparziale di attività di certificazione
- Aspetti che influenzino l'imparzialità e la fiducia nella certificazione, compresa la trasparenza

L'attività del CSI è esplicitata all'interno dell'Allegato 3 al MQ in ultima revisione.



ISET s.r.l.

ORGANISMO NOTIFICATO N°0865 PER LA CERTIFICAZIONE CE

AUT. DAL MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AUT. DAL MIN. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sede Legale e Uffici:

Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN)

Tel. e Fax +39 (0)376 598963

iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu

Cap. soc. i.v. € 10.200,00

Cod. Fisc e P.IVA 02 332 750 369

Reg. Imprese 02 332 750 369

REA MN 0221098



PRD N°170B

Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ISET contatta gli Organi Direttivi delle parti interessate (enti, associazioni, autorità, ecc..) chiedendo che scelgano e affidino incarico ad un loro rappresentante delegato a prendere parte alle riunioni del CSI convocate da ISET .

In caso di eventuali inadempienze da parte di un incaricato membro del CSI, ISET provvede ad allertare gli Organi Direttivi delle suddette parti interessate presentando motivata giustificazione cui potrà conseguire una revoca dell'incarico del membro in questione.

Entrambi i comitati richiamati ai punti 1.3.1 e 1.3.2 devono essere esenti da eventuali pressioni commerciali, economico finanziarie e di altro tipo che potrebbero influenzarne le decisioni.

Articolo 2 – CONDIZIONI GENERALI

2.1 – Prodotti certificabili, Procedure e norme applicabili

2.1.1 – Prima di procedere alla formulazione dell'offerta di certificazione ISET, tramite l'organo della direzione, analizza la richiesta del potenziale Fabbricante / Mandatario per controllarne la pertinenza e la fattibilità del processo di certificazione del prodotto da certificare alle categorie di abilitazione in possesso.

2.1.2 – I prodotti certificabili nell'ambito dei settori individuati e le norme ovvero specifiche tecniche da applicare per la relativa valutazione della conformità sono stabiliti dal Fabbricante / Mandatario sotto la propria responsabilità con riferimento al settore interessato, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- la certificazione può essere rilasciata per prototipi, unici esemplari e/o per prodotti fabbricati in serie
- l'utilizzo di specifiche tecniche in luogo delle norme deve essere ristretto ai casi in cui non sia disponibile un'appropriata norma nazionale ovvero internazionale, dette specifiche tecniche devono comunque essere state approvate sulla base di un ampio consenso

ISET ha l'onere di valutare l'adeguatezza di tali elementi

2.1.3 – Per la certificazione di un prodotto, lo stesso deve essere sottoposto alle prove e verifiche indicate, quali ad esempio prove di tipo, i cui requisiti sono contenuti nelle norme o specifiche tecniche vigenti all'atto della domanda.

2.1.4 – si rimanda all'Allegato 1 del presente documento per la visione delle Flow Chart riferite alle procedure applicabili per ciascuno dei settori inclusi nello Scopo delle autorizzazioni di ISET.

2.2 – Requisiti per il Fabbricante / Mandatario richiedente la certificazione

2.2.01 – La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta dal **fabbricante** dei relativi prodotti ovvero da una Organizzazione (**mandatario**), che abbia con lo stesso uno specifico accordo scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.

2.2.02 – La certificazione verrà concessa al fabbricante o mandatario dopo aver verificato la conformità del prodotto alle relative prescrizioni delle Direttive e/o Regolamenti, norme o specifiche tecniche.

2.3 – Consegna e ritiro dei prodotti

2.3.01 – I prodotti da sottoporre a prove devono essere fatti pervenire, a cura del Fabbricante / Mandatario richiedente la certificazione, presso ISET, accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente.

Qualora in casi eccezionali, a ISET venga richiesto di occuparsi direttamente del trasporto o dell'importazione dei prodotti, le relative spese sostenute da ISET saranno fatturate con la maggiorazione prevista dal Tariffario in vigore.

2.3.02 – I prodotti selezionati dagli incaricati ISET a scopo di controllo e sorveglianza (v. punto 6.2.04) devono essere fatti pervenire, a cura del Fabbricante / Mandatario richiedente della certificazione, presso la sede di ISET

Il Fabbricante / Mandatario deve prendere tutte le precauzioni affinché i prodotti arrivino a destinazione in buono stato ed entro un mese dalla data prevista della visita di sorveglianza.

2.3.03 – I campioni sottoposti a prove devono essere ritirati dal Fabbricante / Mandatario interessato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'esito delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di cui all'art. 13 che segue.

Qualora tali campioni non dovessero essere ritirati entro il termine indicato, ISET, invierà al Fabbricante / Mandatario una comunicazione a mezzo PEC con la quale lo informerà preventivamente della restituzione o smaltimento presso le pubbliche discariche dei suddetti prodotti, unitamente al dettaglio dei costi preventivati per le due opzioni, dei quali il Fabbricante / Mandatario si farà carico direttamente.

I prototipi e i campioni testati, nel caso venissero resi, vengono spediti nella condizione in cui si trovano dopo le prove.

Il Fabbricante / Mandatario è consapevole ed accetta che il prodotto potrà subire danni a seguito dell'esecuzione di prove distruttive previste dalle norme e o specifiche tecniche di riferimento applicabili.

2.4 – **Publicità della domanda di certificazione**

Il Fabbricante / Mandatario non può dare pubblicità alla domanda di certificazione fino a che non abbia ottenuto la relativa approvazione da parte di ISET.

2.5 – **Ottenimento e mantenimento della certificazione – Importi dovuti**

Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa sono subordinati:

- alla sottoscrizione per accettazione del contratto e di tutte le clausole previste
- all'esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti delle direttive e/o normativi / regolamentari applicabili
- al pagamento dell'importo per la gestione delle attività relative al rilascio della certificazione
- al pagamento dell'importo per le attività di verifiche previste
- al pagamento dell'importo per il mantenimento della certificazione (cosiddetti "diritti")

2.6 – **Risorse impiegate da ISET per la valutazione della conformità**

2.6.01 – Le attività di prova e verifica sui prodotti per la certificazione, come pure le prove di controllo, sono effettuate da ISET presso i propri laboratori o quelli del fabbricante e/o dei suoi eventuali mandatari, qualificati secondo specifiche procedure in conformità alle norme applicabili.

2.6.02 – Le attività di verifica presso il fabbricante ed i suoi eventuali mandatari sono svolte da personale dipendente ISET ovvero da personale esterno, qualificato secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili, e tenuto al rispetto degli obblighi di segretezza e imparzialità.

2.6.03 – In occasione della prima verifica c/o il fabbricante, relativamente ad attività che prevedano la verifica del Sistema di Qualità, è necessario che il Tecnico Operatore (TO) di ISET e l'Auditor di sistema incaricato da ISET siano presenti. A seguito della prima verifica, in occasione della attività di sorveglianza annuale, il Tecnico Operatore e l'Auditor di sistema incaricati da ISET saranno di nuovo presenti per l'analisi documentale e la verifica del mantenimento dei requisiti di conformità del prodotto certificato. Per la sola attività di prelievo campioni l'auditor non è mai presente (Reg. UE 2016/425 art. 11A Mod. C2).

Il Committente ha la piena facoltà di ricusare l'auditor e/o il tecnico operatore proposto da ISET, almeno con 5 gg lavorativi di anticipo, dandone motivata giustificazione scritta con anticipo rispetto alla data fissata per la visita.

2.7 – **Impegno di riservatezza**

Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione dei processi e prodotti (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di prova, ecc) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento di cui ISET aderisce e nei confronti dell'Organismo di accreditamento ACCREDIA.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo al personale ISET coinvolto nell'iter di certificazione.

Nel caso in cui informazioni relative al processo o prodotto di un Fabbricante / Mandatario debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, ISET ne darà avviso per iscritto al richiedente, ad esempio qualora un consumatore presentasse un reclamo (rif. art. 13 del presente Regolamento)

In caso di informazioni richieste dalle Autorità ai fini di indagini giudiziarie ove possa ricorrere il reato di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 CP) la presente clausola si intende non applicabile, salvo verifica con l'autorità stessa.

2.8 – **Divieto di svolgere attività di consulenza**

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, ISET non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la certificazione.

Oltre a non svolgere attività di consulenza, ISET non interviene nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'uso o nella manutenzione dei prodotti, né rappresenta i soggetti impegnati in attività inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la certificazione.

Articolo 3 – PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

3.1 – Richiesta di fattibilità per la certificazione di un prodotto.

3.1.01 Il Fabbricante / Mandatario invia a ISET una richiesta scritta a mezzo e-mail presentando le proprie esigenze relative alla certificazione di un prodotto

- L'ufficio commerciale (UFF COMM) di ISET valuta ed esamina la richiesta congiuntamente alla DIR ed eventualmente all'UT verificando la fattibilità della richiesta di certificazione, esaminando di possedere i requisiti, le competenze, il personale idoneo, le attrezzature necessarie a far fronte a un processo di certificazione, ed i tempi previsti.
- L'UFF COMM ad esame approvato dalla direzione, invia una proposta economica calcolata in base ai tempi / costi stabiliti e disponibili nel Tariffario in vigore

3.1.02 Presentazione della domanda di certificazione

- Il Fabbricante / Mandatario sottoscrive per accettazione la proposta economica oppure può richiedere a ISET di calcolare uno sconto o modificare il preventivo in virtù di modifiche delle proprie esigenze, cui segue una revisione dell'offerta.
- Il Fabbricante / Mandatario invia il modulo di **accettazione dell'offerta / contratto timbrato e firmato in tutte le pagine**
- DIR effettua un riesame ultimo del contratto e accetta di assumere l'incarico per il processo di certificazione, sottoscrivendo il documento in tutte le pagine
- UFF COMM assegna il numero cronologico alla Commessa sottoscrivendo il documento in tutte le pagine
- UFF COMM invia comunicazione scritta al Fabbricante / Mandatario per comunicare l'accettazione dell'incarico e apertura commessa
- Il Fabbricante / Mandatario compila **la domanda di certificazione**, utilizzando l'apposito modulo inviato da UFF COMM in occasione dell'invio dell'Offerta – contratto oppure sempre scaricabile dal sito web www.iset-italia.eu a seconda del settore e alla direttiva applicabile, in modo da fornire in particolare le seguenti informazioni:
 - propria denominazione sociale e indirizzo
 - tipo di certificazione richiesta
 - identificazione dei prodotti oggetto della domanda di certificazione (tipologia di prodotto, modello, codice, articolo, nome o nomi commerciali, etc.)
 - denominazione e indirizzo del fabbricante, nonché localizzazione del sito produttivo (ovvero dei siti) dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione
 - Direttiva applicabile, specificando Moduli e Allegati, norma ovvero specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione
 - nome della persona da contattare presso di sé e presso il fabbricante
 - dichiarazione di non aver presentato domanda ad altro Organismo di Certificazione
- La domanda di certificazione e il modulo di accettazione dell'offerta devono essere debitamente timbrati e firmati dal legale rappresentante del Fabbricante / Mandatario oppure da una persona munita di procura.

3.1.03 – In allegato alla domanda di certificazione dovrà essere fornita la documentazione prevista nel modulo della domanda applicabile.

3.2 – **Istruzione della domanda**

3.2.01 – Al ricevimento della domanda, l'UT di ISET provvede a:

- registrare la domanda, compiendo un riesame preliminare della stessa e della relativa documentazione allegata;
- concordare con il Fabbricante / Mandatario l'effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui al 2.2.02;
- comunicare al Fabbricante / Mandatario la scelta degli esemplari da sottoporre a verifica; tali esemplari dovranno essere inviati presso ISET o verificati presso la sede del Fabbricante / Mandatario o altra sede da esso indicata;

3.2.02 – La presentazione, da parte del Fabbricante / Mandatario, di rapporti di prova e/o valutazione di Organismi / Laboratori accreditati riconosciuti da ISET, in virtù di procedure ed accordi di mutuo riconoscimento, può consentire a ISET di omettere l'effettuazione di alcune attività previste nell'iter certificativo, quando ciò risulti compatibile con le prescrizioni di riferimento dello schema interessato.

Il Fabbricante / Mandatario deve dare evidenza circa gli esiti positivi o negativi di tali sorveglianze e ISET si riserverà di effettuare visite ispettive supplementari, sempre a carico del Fabbricante / Mandatario.

3.3 – **Iter certificativo – Verifica del Fabbricante / Mandatario**

3.3.01 – La verifica del possesso dei requisiti di cui in 2.2.02, può comportare sia esami documentali con verifiche dei campioni /prove di vario genere da eseguirsi presso la sede ISET, che visite in campo presso il fabbricante/mandatario o presso la destinazione finale.

Eseguita la verifica documentale in sede, ISET valuta se eseguire la visita presso il fabbricante oppure può concordare con il fabbricante l'invio dei campioni presso la sede di ISET.

La verifica in campo viene sempre eseguita quando è previsto un audit del Sistema di Qualità oppure quando la documentazione trasmessa dal fabbricante non è ritenuta esaustiva.

L'Iter di verifica della conformità è riportato nello "Schema generale del processo di certificazione" riportato di seguito e negli schemi riportati nell'Allegato 1 al presente documento.

La verifica in campo (svolta anche con il metodo del campionamento) è sempre preceduta dall'analisi documentale effettuata dal personale incaricato alla esecuzione delle attività di valutazione del processo di certificazione. L'esame del

fascicolo tecnico da parte di ISET ha luogo prima di ogni altra attività di valutazione sul campo del prodotto, del processo di produzione e dei relativi controlli effettuati dal fabbricante sul prodotto per cui è richiesta la certificazione.

La verifica può basarsi in generale su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, valutazione dei luoghi di lavoro, di documenti e registrazioni inerenti al processo di produzione.

Durante la verifica, gli incaricati ISET devono essere assistiti da personale del fabbricante, questi, peraltro, devono consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, anche per l'intervista al personale coinvolto nelle suddette attività.

Il Fabbricante / Mandatario s'impegna a fornire agli incaricati ISET tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- i documenti relativi ai prodotti e del processo di produzione per i quali è richiesta la certificazione;
- le registrazioni relative al prodotto in valutazione nonché di sistema inerenti allo scopo, inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne;
- l'istruttoria relativa a eventuali reclami;
- informazioni necessarie per l'accesso in condizioni di sicurezza ai siti produttivi che saranno oggetto di verifica (v. paragrafo 5.4);
- gli eventuali strumenti e procedure applicate per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle direttive/regolamenti.

Il Fabbricante / Mandatario dichiara di accettare la eventuale presenza di un Ispettore ACCREDIA e/o di un Ispettore in rappresentanza dell'Autorità Competente in accompagnamento all'auditor e/o al tecnico operatore di ISET incaricati dello svolgimento del processo di certificazione quando previsto.

I costi previsti per la presenza di tali osservatori sono a carico di ISET.

3.3.02 – Al termine della verifica in campo, gli incaricati di ISET compilano un apposito rapporto di valutazione (qui di seguito “rapporto”).

Prima di rendere definitivo tale rapporto, l'organizzazione verificata:

- viene messa al corrente del risultato della verifica
- ha l'opportunità di discutere con gli incaricati ISET il contenuto del rapporto
- firma – per presa visione – il modulo di consegna del rapporto, ricevendone copia.

Qualora ISET non provveda a trasmettere al Fabbricante / Mandatario, entro una settimana dalla data della visita, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto, lo stesso si intende confermato.

3.3.03 – Il Fabbricante / Mandatario deve impegnarsi ad eliminare le “non conformità” eventualmente rilevate nel corso della verifica suddetta, inviando per iscritto le azioni correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di ISET della loro idoneità (l'analisi delle cause che le hanno generate, tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità, evidenze documentali, etc.)

3.3.04 – In casi di particolare gravità ovvero numerosità delle “non conformità” rilevate, ISET si riserva la facoltà di effettuare una visita ispettiva supplementare.

3.4 – Iter certificativo – Verifica dei prodotti

3.4.01 – Per ogni gamma omogenea di prodotti oggetto della domanda di certificazione, ISET in fase di definizione del contratto e pianificazione della commessa informa il fabbricante /mandatario del numero di esemplari che saranno prelevati da sottoporre alle attività e verifiche di cui al paragrafo 2.1.

Obiettivo della verifica condotta da ISET sugli esemplari selezionati è la verifica di rispondenza a tutti i requisiti stabiliti dalle direttive o regolamenti e norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

3.4.02 – L’esito delle verifiche e attività eseguite da ISET viene comunicato al Fabbricante / Mandatario.

Qualora il campione/i presentato non risulti conforme alle norme ovvero alle specifiche tecniche, le prove possono essere ripetute su un nuovo campione.

Il Fabbricante / Mandatario le cui prove sono risultate negative, deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte dell’esito negativo della prima verifica e presentare nuovi prodotti conformi a quanto necessario.

Il costo delle nuove verifiche sarà a carico del Fabbricante / Mandatario.

3.4.03 – Inoltre il Fabbricante / Mandatario è tenuto ad informare tempestivamente ISET qualora si verificano i seguenti cambiamenti:

- lo stato giuridico, commerciale, organizzativo o la proprietà;
- l’organizzazione e/la direzione;
- le modifiche al prodotto o al metodo di produzione;
- indirizzi di contatto e siti di produzione;
- le modifiche importanti al sistema di gestione per la qualità.

3.5 – Rilascio e validità della certificazione

3.5.01 – Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sul fabbricante (v. paragrafo 3.3) e delle prove e verifiche eseguite sui prodotti (v. paragrafo 3.4) il Comitato di Certificazione (CdC) di ISET decide sul rilascio o meno della certificazione.

Prima di emettere la delibera il CdC ha effettuato il riesame dell’intero processo di certificazione.

L’esito del processo di valutazione della certificazione è da considerarsi parziale fino al completamento della delibera del comitato.

3.5.02 – In caso di delibera positiva da parte del Comitato di Certificazione, ISET provvede ad inviare al Fabbricante / Mandatario, divenuto così il concessionario – il relativo **Certificato**, nel quale sono precisati:

- la denominazione e la sede legale dell’organizzazione detentrica della certificazione,

- il sito/i produttivo/i cui la certificazione si riferisce,
- il prodotto ovvero la gamma omogenea di prodotti oggetto della certificazione,
- la norma ovvero la specifica tecnica di riferimento,
- i marchi di conformità di cui viene concesso l'uso,
- la data di emissione,
- eventuali indicazioni ulteriori, ove richieste da disposizioni normative, di accreditamento, ecc..

In caso di delibera negativa verrà comunicato al Fabbricante / Mandatario tramite l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Commerciale (UT/UFF COMM) della decisione di non rilasciare il certificato.

ISET informa le autorità competenti¹ sulle pratiche di certificazione da esso rifiutate. ISET comunica alle autorità interessate¹ anche eventuali limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati.

Il Fabbricante / Mandatario potrà richiedere una nuova valutazione se lo ritiene necessario e verranno le condizioni riferite ad un nuovo processo.

– Nel caso di decisione sfavorevole, il Fabbricante / Mandatario può presentare ricorso avverso la Delibera stessa secondo quanto previsto all'articolo 13.

– Qualunque sia l'esito delle prove e verifiche effettuate, ISET conserva i disegni e gli altri documenti allegati alla domanda (vedere rif. a Prescrizioni Particolari per ciascun settore)

- ISET ha inoltre la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. ISET informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo a livello normativo o riguardanti le procedure interne dell'iter di certificazione che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato di certificazione. ISET opera con tutte le azioni necessarie per attuare le modifiche che hanno influenza sulla validità della certificazione, partendo, se necessario, da un nuovo processo di valutazione, riesame e decisione al rilascio della documentazione ufficiale di certificazione / attività di sorveglianza sottoposta a revisione. In caso di mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamento ISET, revoca gli attestati non più validi ed informa le autorità competenti¹ sulle certificazioni da esso revocate. Le decisioni delle necessarie revisioni e della revoca (comunicate anche agli organi competenti¹) vengono comunicate al Fabbricante / Mandatario mediante PEC o altra modalità valida agli effetti di legge.

-ISET informa inoltre il fabbricante di ogni riscontro e/o accertamento di errata trascrizione nell'attestato certificato della data di emissione, dell'indice della revisione, periodo di validità o altro, che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato di certificazione. Le decisioni della revisione vengono comunicate al Fabbricante / Mandatario mediante PEC o altra modalità valida agli effetti di legge. Le decisioni vengono comunicate anche agli organi competenti¹

Nella sezione Note del certificato riemesso verrà indicata la dicitura “Annulla e sostituisce il certificato XXXX con errata trascrizione xxxxxxxxxx.”

Nel caso di riemissione della certificazione, il fabbricante / mandatario si obbliga a non utilizzare più il certificato sostituito ed alla sua restituzione a ISET.

3.5.03 – Validità del certificato

Le singole Direttive/Regolamenti indicano il periodo di validità del certificato rilasciato.

Pertanto il periodo di validità del certificato è definito in funzione di quanto viene indicato dalle Direttive/Regolamenti come periodo massimo di uso dello stesso.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito Direttiva Macchine 2006/42/CE - Allegato IX - punto 9.3 ha validità 5 anni.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito della Direttiva Rumore 2000/14/CE - Allegato VII ha validità fino a quando non siano modificate le caratteristiche sostanziali del prodotto che ne modifichino l'emissione rumorosa oppure fino a quando il fabbricante ne dichiara la cessata produzione.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito della Direttiva Rumore 2000/14/CE - Allegati VI e VIII ha validità triennale dalla data di emissione / rinnovo.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito del Regolamento DPI (UE) 2016/425 - Allegato V ha validità 3 anni dalla data di emissione.

L'attestato di controllo periodico rilasciato da ISET in ambito del Regolamento DPI (UE) 2016/425 - Allegato VII ha validità 3 anni dalla data di emissione.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito del Regolamento DPI (UE) 2016/425 - Allegato VIII ha validità 3 anni dalla data di emissione.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - Allegato III, PARTE A Modulo B: esame UE del tipo (di progetto) ha validità 5 anni.

Il Certificato rilasciato da ISET in ambito del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - Allegato V ha validità 5 anni.

Il certificato non risulta più valido qualora i presupposti delle direttive, delle normative o regolamenti ai quali è stato emesso siano stati modificati.

Allo stesso modo il certificato non risulta più valido nel momento in cui il costruttore cambiasse il prodotto o i processi di produzione.

Ulteriori motivi di decadenza della validità del certificato sono specificati nelle direttive/regolamenti di riferimento.

La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con ISET, all'esito positivo dell'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che segue.

Lo scioglimento del Contratto con ISET, per qualsiasi motivo, in corso di validità del certificato, fa venir meno la responsabilità di ISET nei confronti delle autorità, e lascia al Fabbricante / Mandatario la responsabilità, legate al mantenimento della conformità del prodotto. Il certificato sarà annullato alla data di scadenza da parte di ISET

3.5.04 – In seguito all'emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati ISET dei prodotti certificati; le copie dei certificati emessi inseriti nella ns. banca dati sono disponibili su richiesta specifica del "Fabbricante / Mandatario" con motivazione e ne viene data adeguata informazione sul sito web.

Copie dei certificati emessi vengono inviate agli organi accreditamento e notifica².

Le informazioni relative alle certificazioni rilasciate sono poi trasmesse – in relazione allo stato degli accreditamenti di ISET e ove ciò sia previsto – all'Organismo di accreditamento ACCREDIA, che provvede ad inserire i relativi dati nella propria banca dati.

3.5.05 – **Rinnovo del certificato**

Il Fabbricante/Mandatario che sia in possesso di un certificato emesso da ISET, prossimo alla scadenza della sua validità così come stabilita dalle Direttive/Regolamenti, può richiederne il rinnovo secondo i seguenti termini tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- in caso intenda mantenere lo stesso numero di protocollo del certificato corrente aumentandone l'indice di revisione, dovrà dare esplicita comunicazione a ISET durante il periodo di validità del certificato con un preavviso di 60 gg. con tolleranza di +/- 15 gg.

ISET, grazie all'approntamento di un sistema automatico che aggiorna costantemente la situazione dei certificati emessi, comunica in ogni caso agli intestatari dei certificati la imminente scadenza degli stessi con preavviso di 60 gg.

- in caso di mancato rispetto del preavviso, ISET, 15 giorni prima della scadenza del certificato invierà al Fabbricante/Mandatario una ulteriore segnalazione tramite PEC informando lo stesso di quanto:

- a) il certificato verrà annullato alla scadenza e ne sarà richiesta la restituzione e/o intimato l'obbligo di cessazione dell'utilizzo ai fini precedentemente consentiti
- b) in caso di conferma delle intenzioni di rinnovo sarà impossibile mantenere in essere lo stesso numero di protocollo assegnato che verrà quindi modificato in funzione dell'ordine cronologico aggiornato all'elenco certificati emessi da ISET
- c) l'eventuale rinnovo (richiesto anticipatamente o alla scadenza) comporterà l'applicazione della procedura commerciale prevista per l'attività di

valutazione dei prodotti da sottoporre a certificazione, secondo quanto previsto all'articolo 3.

In caso di mancato rinnovo del Certificato ISET darà comunicazione alle Autorità competenti¹ tramite PEC.

3.5.06 – Conservazione della documentazione

In riferimento all'Allegato IX della Direttiva Macchine 2006/42/CE ISET e il fabbricante conservano una copia dell' attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti il processo di certificazione per un periodo di **15 ANNI** a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.

In riferimento all'Allegato X della Direttiva Macchine 2006/42/CE, il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali per **dieci anni** dall'ultima data di fabbricazione:

- la documentazione di cui al punto 2.1 dell'Allegato X,
- le decisioni e le relazioni di ISET di cui al punto 2.4, terzo e quarto comma, nonché ai punti 3.3 e 3.4 dell'Allegato X.

In riferimento all'Allegato VII della Direttiva Rumore 2000/14/CE Verifica dell'Esemplare Unico:

- Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva con la documentazione tecnica copie del certificato di conformità per un periodo di **dieci anni** dalla data in cui la macchina o attrezzatura è stata introdotta sul mercato.

In riferimento all'Allegato VIII della Direttiva Rumore 2000/14/CE Garanzia di Qualità Totale, il fabbricante, per un periodo di almeno **dieci anni** a decorrere dall'ultima data di fabbricazione della macchina o attrezzatura, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino, del presente documento;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso e ai punti 4.4 e 4.5

In riferimento all'Allegato III, PARTE A Modulo B della direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE l'Organismo di Certificazione e il fabbricante conservano una copia dell' attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti il processo di certificazione per un periodo di **dieci anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.

In riferimento all' allegato V del Regolamento DPI (UE) 2016/425:

Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i **dieci anni** successivi all'immissione sul mercato dei DPI.

In riferimento all' allegato V del Regolamento Prodotti da costruzione (UE) 305/2011:

Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i **dieci anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.

3.5.07 – Il Fabbricante / Mandatario deve:

- custodire il prototipo provato presso di sé munito di opportuni contrassegni o sigilli e metterlo a disposizione di ISET o delle autorità in qualsiasi momento, solo qualora non si tratti di una valutazione che implichi la emissione di una certificazione per un prodotto costruito in unico esemplare,
- oppure, qualora il prototipo abbia un valore economico di fondamentale rilievo per il Fabbricante / Mandatario il quale dovrà immetterlo sul mercato, in alternativa alla conservazione del prototipo provato ed esaminato, potrà essere predisposta una opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari).

Deroga a questa prescrizione può essere fatta da ISET in base agli accordi esistenti con altri Organismi di prova o certificazione.

3.6 – Accreditamento di ISET – Sospensione, rinuncia e revoca dell'accREDITAMENTO

3.6.01 – In qualità di Organismo di valutazione della conformità, ISET deve essere


Accreditato dall'ente nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA facente parte dell'EA, in quanto in base al Regolamento 765/2008 ed alle convenzioni con le autorità notificanti, l'accREDITAMENTO è prerequisite indispensabile per la notifica.

In particolare, per la certificazione di prodotti di cui al presente regolamento, l'accREDITAMENTO di ISET nell'ambito dei diversi schemi e settori gestiti può essere conosciuto in qualsiasi momento, consultando il sito www.accredia.it oppure interpellando ISET stessa inviando una mail a iset@iset-italia.com .

3.6.02 – Ove ne ricorressero i presupposti, ISET provvederà ad informare il Fabbricante / Mandatario detentore della certificazione dell'eventuale sospensione, rinuncia o revoca del proprio accREDITAMENTO per lo schema di interesse dell'organizzazione stessa. ISET comunica alle Autorità competenti¹ anche eventuali limitazioni, sospensioni o ritiro del certificato.

3.6.03 – ISET non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Fabbricante / Mandatario dalla sospensione, rinuncia o revoca dell'accREDITAMENTO; nei suddetti casi l'organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza preavviso o oneri aggiuntivi.

SCHEMA GENERALE DEI PROCESSI DI CERTIFICAZIONE



SGQ – Sistema di Gestione Qualità

Articolo 4 – CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

4.1 – Concessione d'uso dei marchi

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il concessionario ha il diritto di usare i marchi concessi da ISET, solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione.

Essi sono legalmente registrati quali marchi collettivi, tutti i diritti rilevanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

4.2 – Disposizioni per l'uso dei marchi

Marchi concessi da ISET

Il concessionario può riportare su tutti gli esemplari di prodotti certificati i marchi concessi da ISET con la relativa certificazione.

Il concessionario può inoltre usare detti marchi sul materiale concernente i prodotti certificati, quali il materiale pubblicitario e le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con la chiara individuazione dei prodotti oggetto della certificazione,
- nel periodo di validità del certificato,
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione,
- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti / riduzioni che ne permettano la perfetta leggibilità),
- nei colori eventualmente specificati ovvero in bianco e nero.

Marchio ACCREDIA

Questo marchio potrà facoltativamente essere usato solo da parte dei concessionari in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento, congiuntamente al marchio concesso da ISET e nel rispetto delle regole indicate nel documento ACCREDIA “Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA” che qui si intende integralmente richiamato.

Il suddetto documento è disponibile sul sito www.accredia.it.

4.3 – Uso scorretto dei marchi e della certificazione

L'uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio e/o della certificazione in associazione con i prodotti del concessionario, quando:

- la certificazione non è stata rilasciata,
- la certificazione è stata sospesa o revocata,

- durante il periodo di validità della procedura “Ispezione su chiamata” (v. punto 6.2.06) il concessionario immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da ISET,
- i marchi vengono abbinati a prodotti non coperti da certificazione,
- i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle organizzazioni.

4.4 – Uso scorretto dei marchi e della certificazione – Azioni intraprese da ISET

Appena identificato l'uso scorretto, ISET prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

4.5 – Marchi o contrassegni del fabbricante

4.5.1 – il marchio o i contrassegni del fabbricante devono essere riportati sul prodotto in base a quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per la certificazione, nonché dalle “prescrizioni particolari”.

4.5.2 – una copia del marchio o dei contrassegni del fabbricante deve essere depositata c/o ISET

4.5.3 – In caso di variazione di detti segni di riconoscimento, il Fabbricante / Mandatario deve trasmettere a ISET copia del nuovo marchio di fabbrica o dei nuovi contrassegni.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL FABBRICANTE / MANDATARIO

5.1 – Obblighi del Fabbricante / Mandatario

Il Fabbricante / Mandatario s'impegna a:

- a) garantire la costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2.02
- b) mantenere sotto controllo le attività e i processi che influenzano la qualità dei prodotti secondo i requisiti stabiliti dal singolo schema certificativo o dagli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione
- c) controllare periodicamente e con prove sistematiche – direttamente ovvero avvalendosi di laboratori terzi, previo assenso di ISET – la produzione certificata, in modo tale da garantire la sua costante conformità; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di prova e verifica devono essere mantenute nella necessaria efficienza
- d) comunicare a ISET, in via preventiva ed in termini esaurienti, ogni modifica che intenda apportare ad un prodotto certificato; in questa eventualità, ISET si riserva di accettare la modifica ovvero di disporre l'effettuazione di prove / verifiche supplementari, il cui costo è a carico del Fabbricante / Mandatario, nonché di richiedere la variazione del riferimento di tipo o numero di modello
- e) comunicare a ISET ogni trasferimento del sito produttivo indicato sul certificato di approvazione, in questa eventualità ISET si riserva di effettuare ulteriori visite di verifica
- f) munire il prodotto, su richiesta di ISET, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di matricola o altro sistema di codifica, alla data e lotto di produzione
- g) comunicare la quantità di prodotti certificati fabbricati
- h) evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere, non fare comunque alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata
- i) non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a ISET e non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che ISET possa considerare ingannevole o non autorizzata
- j) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i marchi concessi da ISET con i propri marchi o contrassegni
- k) tenere una registrazione dei reclami ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene ai prodotti certificati, ove richiesto da ISET, dare evidenza della relativa gestione
- l) in relazione allo stato di accreditamento di ISET consentire l'accesso ai siti produttivi ai valutatori dell'organismo di accreditamento e/o personale dell'Autorità competente e/o di Notifica, accompagnati dal personale incaricato da ISET; tali situazioni, che sono mirate a valutare l'operato del personale incaricato da ISET, sono regolarmente comunicate con opportuno preavviso. Salvo i casi di ricusazione di singoli valutatori per motivate ragioni, l'eventuale rifiuto da parte del concessionario, ad accettare la presenza dei valutatori dell'organismo di accreditamento può comportare la sospensione o la revoca della certificazione, ove questa sia già stata rilasciata

- m) versare gli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, nonché per tutte le prove e verifiche che sono previste a pagamento
- n) consentire ed agevolare, tutte le verifiche che ISET intende eseguire per il controllo della certificazione rilasciata, presso i siti produttivi interessati e comunque negli ambiti che abbiano attinenza con la certificazione stessa.
- o) Se fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione

5.2 – Modifica della certificazione

Se il concessionario intende modificare l'ambito di validità della certificazione deve farne richiesta scritta a ISET, che deciderà se sia necessario o meno una nuova attività di prova o verifica. I costi relativi a questa richiesta sono a carico del concessionario stesso.

5.3 – Trasferibilità della Certificazione

La certificazione è riservata all'organizzazione ovvero al Fabbricante / Mandatario ed agli ambiti menzionati nel certificato.

Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'organizzazione detentrici della certificazione.

In questi casi, l'organizzazione dovrà inviare una comunicazione a ISET in modo tempestivo, comunque non oltre quindici giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.

Nei casi descritti, l'organizzazione dovrà inoltrare a ISET richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa all'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari.

ISET provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso prove / verifiche supplementari, che l'oggetto della certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma ovvero specifica tecnica di riferimento.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico dell'organizzazione risultante dalla vicenda modificativa.

5.4 – Sicurezza sul lavoro – obbligo di informativa

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il fabbricante / mandatario, si impegna a fornire a ISET un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da ISET.

Il Fabbricante / Mandatario si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro.

Articolo 6 – SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 – Generalità

ISET effettua una sorveglianza periodica sia sul fabbricante, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, sia sui prodotti certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme ovvero delle specifiche tecniche di riferimento.

Questa sorveglianza avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi di questo articolo.

La sorveglianza si applica nel caso sia prevista dal modulo/procedura di valutazione della conformità applicabile per:

- Dir. Macchine 2006/42/CE Allegato X (vedi POUT04 Procedura Rilascio Certificazione Direttiva Macchine 2006/42/CE)
- Dir. Rumore 2000/14/CE Allegato VI Procedura 1 e 2 (vedi POUT06 Procedura di Valutazione Direttiva 2000/14/CE)
- Dir. Rumore 2000/14/CE Allegato VIII Mod. H – H1 (vedi POUT06 Procedura di Valutazione Direttiva 2000/14/CE)
- Reg. DPI (UE) 2016/425 Allegato V - VII - VIII (vedi POUT16 – Procedura di valutazione dei DPI in riferimento al Regolamento 2016/425/UE).
- Reg. Prodotti da costruzione (UE) 305/2011 Allegato V (vedi POUT13 – Prodotti Da Costruzione - Verifica di Costanza delle Prestazioni in Conformità al Regolamento (Ue) 305/2011).

6.2 – Controlli presso il fabbricante

6.2.01 – ISET effettua una visita ispettiva di sorveglianza presso il fabbricante dei prodotti certificati, con la frequenza stabilita in almeno una volta l'anno oppure ha il diritto di effettuare visite di sorveglianza senza preavviso.

Relativamente ad attività che prevedano la sorveglianza della PRODUZIONE unito a PROVE SUL PRODOTTO, la sorveglianza c/o il fabbricante è svolta dal solo Tecnico Operatore di ISET.

La pianificazione dell'attività di sorveglianza viene eseguita in funzione del pagamento da parte del Fabbricante/Mandatario del diritto fisso di mantenimento del certificato emesso a cui si aggiunge il costo preventivato, calcolato in termini tempo/uomo, in funzione del numero di prodotti da valutare / mantenere in sorveglianza così come previsto dal Tariffario in vigore

Relativamente ad attività che prevedano la verifica dei prodotti certificati e del Sistema di Gestione Qualità e pertanto la presenza di un auditor SGQ e di un Tecnico Operatore, la pianificazione dell'attività di sorveglianza viene eseguita in funzione del pagamento da parte del Fabbricante/Mandatario del diritto fisso di mantenimento del certificato emesso a cui si aggiunge il costo preventivato:

- per l'auditor del SGQ in funzione della durata calcolata in applicazione alla Guida IAF MD 5 ultima versione in vigore scaricabile dal sito web www.iset-italia.eu e prevede che le verifiche siano eseguite in due fasi (stage 1 + stage 2);
- per il TO, calcolato in termini tempo/TO, in funzione del numero di prodotti da valutare / mantenere in sorveglianza così come previsto dal Tariffario in vigore

La frequenza delle verifiche ispettive periodiche annuali deve consentire una rivalutazione completa del Sistema di Qualità e della produzione nell'arco di tre anni.

La necessità di **visite aggiuntive** e/o **senza preavviso** presso il fabbricante e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito da ISET.

Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
- all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o le procedure tecniche.

Durante le visite senza preavviso, ISET può procedere al prelievo di campioni su cui effettuare o far svolgere, se necessario, prove ; tra i documenti emessi ISET fornisce un resoconto della visita ed eventualmente una relazione di audit, ma non i rapporti di prove eventualmente effettuate.

6.2.02 – Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori del fabbricante e dei suoi eventuali fornitori devono essere aperti agli incaricati di ISET, che si possono presentare – anche senza preavviso – in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.

6.2.03 – Gli incaricati di ISET hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare se il fabbricante rispetta i requisiti del presente Regolamento, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al punto 5.1 c), nonché degli eventuali reclami da parte dei terzi registrati dal fabbricante. In caso venga riscontrata non conformità ai requisiti di certificazione si procederà a quanto previsto nel capitolo 7.

Il fabbricante deve consentire ed agevolare le verifiche degli incaricati ISET; questi sono tenuti a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l'attività del fabbricante.

6.2.04 – Nel corso della visita ispettiva, gli incaricati ISET hanno inoltre il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o magazzini del fabbricante / mandatario, una **campionatura** dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare, la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento.

Il campionamento è previsto in applicazione della Direttiva 2000/14/CE secondo quanto indicato da ISET dalla procedura POUT06 Procedura di Valutazione Direttiva 2000/14/CE

Il campionamento è previsto in applicazione del Regolamento DPI 2016/425/UE secondo quanto indicato da ISET dalla procedura POUT16 Procedura di Valutazione Regolamento DPI 2016/425/UE

Il fabbricante / mandatario metterà a disposizione di ISET i campioni previsti per l'esecuzione dei relativi controlli come previsto dalla procedura di sorveglianza del certificato.

6.2.05 – ISET rende disponibile su richiesta, ai soli clienti che abbiano sottoscritto un contratto per la Certificazione CE, la visualizzazione integrale delle procedure specifiche relative alle Direttive/Regolamenti applicati per le procedure di valutazione dei prodotti.

La richiesta dovrà essere trasmessa dal Fabbricante /Mandatario a mezzo e-mail a iset@iset-italia.com e al referente commerciale che ha provveduto alla stesura e invio dell'offerta al fine di prendere accordi sulla modalità di accesso alle procedure operative interne di ISET che avverrà sempre presso la sede dell'Organismo sotto la supervisione di un incaricato interno.

6.2.06 – Nel caso in cui per una determinata categoria di prodotti certificati non risulti possibile eseguire il controllo di fabbricazione per un periodo di un anno ISET, prima di provvedere alla sospensione delle certificazioni emesse, provvederà a richiedere che il fabbricante / mandatario emetta una dichiarazione scritta atta a informare ISET delle motivazioni per cui non è in grado di sottoporre la produzione a sorveglianza obbligatoria.

Le motivazioni possono essere le seguenti:

- Momentanea indisponibilità della produzione a causa di particolare situazione economica che il Fabbricante / Mandatario non aveva potuto prevedere e che non gli ha concesso di poter mantenere gli standard quantitativi di produzione abituale o un numero di prodotti sufficienti da poter sottoporre a sorveglianza di ISET la serie
- La produzione è disponibile ma il Fabbricante / Mandatario sceglie di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla durata prevista dandone comunicazione scritta e motivandone le ragioni, specificando di aver incaricato altro OdC di occuparsi delle sorveglianze

6.3 – **Prove di controllo ISET**

6.3.01 – Sui campioni prelevati come precisato nel paragrafo 6.2, ISET effettua presso i laboratori indicati al punto 2.6.01 le prove necessarie, in tutto o in parte, ad accertare la loro rispondenza alle norme o specifiche tecniche di riferimento.

Dette prove verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all'uopo predisposti dall'Ufficio Tecnico e precisati nelle prescrizioni particolari di settore.

6.3.02 – Le spese relative a tali prove di controllo sono a carico del fabbricante / mandatario, ovvero sono coperte dagli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, secondo il Tariffario ISET in vigore.

6.4 – **Gestione dei rilievi nelle attività di certificazione**

I rilievi formalizzati in fase di certificazione di un prodotto nonché del sistema di produzione e/o del sistema di qualità del processo di produzione possono essere definiti su due livelli di gravità oltre ad eventuali commenti.

1. Il rilievo formalizzato come **NON CONFORMITÀ (NC)** è stato determinato dalla mancanza totale di rispondenza ai requisiti della normativa cogente applicabile al Prodotto, oppure dalla mancanza parziale di rispondenza ai requisiti alla normativa cogente che vanno a pregiudicare la capacità del fabbricante di garantire la conformità del Prodotto.

- Il Fabbricante / Mandatario deve impegnarsi ad eliminare le non conformità (NC) rilevate nel corso delle verifiche, inviando per iscritto le Azioni Correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di ISET della loro idoneità (l'analisi delle cause che le hanno generate, tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità)
- ISET deve ricevere evidenza delle Azioni Correttive da intraprendere e tempi della loro attuazione entro 15 gg dalla data di comunicazione delle NC rilevate.
- ISET dà comunicazione dell'eventuale accettazione o meno delle azioni correttive proposte nonché dei tempi della loro attuazione entro 15 gg dalla data della loro comunicazione (ove Iset entro 15 gg. non da comunicazione al fabbricante /mandatario della non accettazione delle AC, questi si intendono accettate).
- ISET richiede di verificare la chiusura delle NC entro un tempo massimo di 6 mesi dalla data di formalizzazione (salvo motivazione giustificata da parte del fabbricante)
- In caso di rinnovo della certificazione, la/le chiusura/e della/e NC deve/devono essere verificato/e da ISET e risolto/e dal fabbricante/mandatario prima della scadenza della validità del certificato.
- La verifica dell'efficace chiusura della NC può dar luogo ad una verifica supplementare presso il fabbricante
- La NC può dar luogo all'adozione di uno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 7 del regolamento

2. Il rilievo formalizzato come **OSSERVAZIONE (OSS)** è stato determinato da carenze di ordine minore che non pregiudicano la capacità del fabbricante a garantire la conformità del Prodotto ai requisiti di conformità per l'ottenimento e/o mantenimento della certificazione.

- Il Fabbricante / Mandatario deve impegnarsi ad eliminare le OSSERVAZIONI (OSS) rilevate nel corso delle verifiche, inviando per iscritto i trattamenti o le Azioni Correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di ISET della loro idoneità (l'analisi delle cause che le hanno generate, tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità)
- ISET deve ricevere evidenza di trattamento /Azione Correttiva intrapreso entro 30 gg dalla data di comunicazione delle OSS.

- ISET dà comunicazione dell'eventuale accettazione o meno delle azioni correttive/trattamenti proposti nonché dei tempi della loro attuazione entro 15 gg dalla data della loro comunicazione (ove Iset entro 15 gg. non da comunicazione al fabbricante /mandatario della non accettazione delle AC/trattamenti, questi si intendono accettate).
- ISET richiede di verificare la chiusura delle OSS nei tempi stabiliti e comunque entro un tempo massimo di 6 mesi (salvo motivazione giustificata da parte del fabbricante). La verifica della chiusura delle OSS può avvenire anche su base documentale presso la sede di ISET.
- Nel caso delle procedura di valutazione di conformità che prevedono attività di sorveglianza, la verifica della chiusura delle OSS deve avvenire al massimo entro la visita successiva di sorveglianza.
- Il rilievo formalizzato come COMMENTO (COMM) è determinata da una segnalazione fornita al Fabbricante / Mandatario per focalizzare la sua attenzione su determinati argomenti per i quali vi è rischio di carenze in caso di perpetrazione
- ISET richiede l'evidenza della presa in carico del rilievo in fase della successiva sorveglianza presso il fabbricante.

6.5 Non conformità del fabbricante

6.5.01 – Qualora ISET accerti che il fabbricante non rispetta i requisiti previsti, lo informa per iscritto, invitandolo a far sì che le non conformità rilevate siano eliminate entro una scadenza stabilita e lo invita a fornire adeguato riscontro (vedi punto 6.4)

6.5.02 – Nei casi più gravi o di recidiva delle non conformità riscontrate, nonché nei casi di prolungata e motivata impossibilità ad effettuare l'attività di controllo sul fabbricante, la certificazione viene sospesa e data comunicazione agli organi competenti¹.

Tale sospensione può essere annullata soltanto quando sarà stato posto rimedio in modo soddisfacente alle non conformità riscontrate.

6.6 Non conformità del prodotto

6.6.01 – Qualora ISET accerti che un prodotto certificato non è conforme alle prescrizioni delle norme o delle specifiche tecniche applicate, secondo i criteri fissati per quella categoria di prodotti, informa per iscritto il fabbricante invitandolo a fornire le proprie osservazioni e ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.

6.6.02 – Nei casi più gravi o di recidiva, ISET- chiederà al fabbricante il riesame su altri esemplari dello stesso modello, prelevati da ISET nelle località ritenute più opportune. Il numero di esemplari da provare verrà fissato tenendo conto della natura e della gravità della non conformità riscontrata.

Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico del fabbricante.



ISET s.r.l.

ORGANISMO NOTIFICATO N°0865 PER LA CERTIFICAZIONE CE

AUT. DAL MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AUT. DAL MIN. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sede Legale e Uffici:

Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN)

Tel. e Fax +39 (0)376 598963

iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu

Cap. soc. i.v. € 10.200,00

Cod. Fisc e P.IVA 02 332 750 369

Reg. Imprese 02 332 750 369

REA MN 0221098



PRD N°170B

Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Il fabbricante è tenuto all'osservanza del mantenimento dei requisiti previsti durante la certificazione e pertanto dovrà evitare l'immissione del prodotto NC sul mercato fino ad ottenimento del rapporto positivo della sorveglianza del certificato.

6.6.03 – Quanto riporta al punto 6.6.02 viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi.

6.6.04 – Nel caso in cui ISET risconterà il mancato mantenimento dei requisiti previsti, dovrà informare il fabbricante di intervenire nel blocco della produzione, e immissione del prodotto nel mercato, informando le autorità preposte¹ revocando il certificato per tale prodotto.

Articolo 7 – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 – Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa allorquando ISET abbia ragione di ritenere che il prodotto certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) inadempimento, da parte del Fabbricante / Mandatario, degli obblighi previsti all'art. 5 che precede;
- b) rilievo di non conformità gravi o in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza.
- c) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le scadenze temporali indicate
- d) su richiesta motivata dell'Organizzazione
- e) nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a ISET, a qualunque titolo,

7.2 – Conseguenze della sospensione della certificazione

7.2.01 – Durante il periodo della sospensione della certificazione, il fabbricante:

- è tenuto a **sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati** oggetto della sospensione stessa;
- **non può utilizzare il certificato e i marchi** di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, **né qualificarsi come Organizzazione detentrica della certificazione;**
- **è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della sorveglianza della certificazione.**

ISET a sua volta:

- può sospendere l'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che precede;
- comunica il provvedimento di sospensione agli Enti interessati¹.

7.2.02 – La sospensione può essere annullata soltanto se il concessionario avrà ovviato ai rilievi formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempienza nei tempi e nei termini previsti.

Prima di procedere al ripristino della certificazione, ISET può effettuare esami, prove, verifiche documentali e/o presso le Organizzazioni interessate, al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate.

Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del fabbricante.

7.2.03 – I provvedimenti di sospensione hanno una durata massima di 6 mesi. Trascorso tale termine, in assenza del ripristino della conformità, la certificazione viene revocata. Viene fornito un periodo di 6 mesi in quanto viene considerato un periodo congruo per consentire al fabbricante di disporre l'adozione di opportune Azioni Correttive in caso di Non Conformità.

La Direzione di ISET può disporre inoltre la sospensione della certificazione nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti a ISET venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dalle condizioni contrattuali (data di pagamento indicata in fattura), nonostante il

sollecito inviato da ISET allo scadere del 45esimo giorno di ritardo. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazioni dei pagamenti, che devono essere autorizzati dalla Direzione di ISET. Qualora il fabbricante / mandatario persista nel suo inadempimento per mancato versamento delle somme dovute, trascorsi ulteriori 30 giorni ai 60 giorni di ritardo e sospensione, la certificazione viene revocata d'ufficio da parte della Presidenza di ISET

7.2.04 – Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al fabbricante / mandatario a mezzo PEC o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.3 – Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata per inadempienza del fabbricante / mandatario dal Contratto di certificazione ed, in particolare, in caso di:

- a) fallimento o cessazione dell'attività del fabbricante / mandatario;
- b) non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5 e 6 che precedono;
- c) mancata osservanza di cui al punto 6.6.02;
- d) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
- e) condanna del fabbricante per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della certificazione;
- f) mancato adeguamento a modifiche normative e/o direttive/regolamenti;
- g) mancato annullamento della sospensione della certificazione, secondo quanto previsto al punto 7.2.03.

La decisione della revoca viene comunicata al Fabbricante / Mandatario mediante PEC o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.4 – Conseguenza della revoca della certificazione

Nel caso di revoca della certificazione, il fabbricante / mandatario si obbliga a:

- a) non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
- b) eliminare dai prodotti, cataloghi, e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- c) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a ISET.

ISET a sua volta provvede a:

- aa) interrompere l'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che precede;
- bb) indicare la revoca della certificazione del prodotto nella banca dati di cui al punto 3.5.04 che precede;
- cc) comunicare il provvedimento di revoca alle autorità competenti¹ interessati.

7.5 – Rinuncia alla certificazione

Il fabbricante / mandatario può rinunciare alla certificazione:

- a) nelle ipotesi di recesso contemplate all'art. 11 che segue;

b) per alcuni modelli inseriti in un certificato di approvazione o per tutti, con un preavviso di trenta giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario ISET;

c) quando non intenda adeguarsi alle variazioni delle norme/ specifiche tecniche di riferimento (v. paragrafo 8.1);

d) quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento e/o alle relative prescrizioni particolari (v. paragrafo 8.2)

e) quando non accetti le variazioni delle tariffe relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione (v. paragrafo 9.2)

f) in caso di rinuncia o revoca all'accreditamento di ISET per la certificazione secondo lo schema di interesse.

La rinuncia deve essere comunicata tramite PEC o altra modalità valida agli effetti di legge.

Qualora siano stati annullati tutti i certificati associati ad un determinato Contratto di certificazione, il fabbricante / mandatario può:

- recedere dal contratto stesso come indicato al paragrafo successivo 11.3
- mantenere attivo il contratto.

In questa seconda eventualità, ISET continuerà ad effettuare l'attività di sorveglianza di cui al paragrafo 6.2, secondo le modalità che tengano conto della specifica situazione e con l'applicazione dei costi precisati nel Tariffario ISET.

Il Fabbricante / Mandatario può rinunciare alla certificazione solamente prima dell'inizio del processo di certificazione.

La rinuncia è da considerarsi in vigore a partire dal momento in cui ISET riceve la comunicazione del Fabbricante / Mandatario con le motivazioni prima di aver avviato l'iter di certificazione.

7.6 – Conseguenze della rinuncia alla certificazione

Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, il fabbricante / mandatario si obbliga a:

- a) cessare di apporre il marchio connesso alla certificazione sui prodotti interessati e a non incrementare la relativa produzione nell'eventuale periodo di preavviso;
- b) comunicare entro trenta giorni dalla data della rinuncia, che non vi siano eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati. In caso di giacenze di prodotti sotto sorveglianza dovrà essere comunicato ad ISET l'organismo che dovrà effettuare le verifiche;
- c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti, il marchio relativo alla certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- d) nel caso di recesso dal contratto di certificazione, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a ISET.

ISET, a sua volta, provvede a:

- aa) interrompere l'attività di controllo di cui all'art. 6 che precede;
- bb) annullare la certificazione dei prodotti dalla banca dati di cui al punto 3.5.04 che precede ed informare gli organi competenti¹.

Articolo 8 – MODIFICA O ABROGAZIONE DELLE NORME/SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

8.1 – Modifica o abrogazione delle norme o delle specifiche tecniche di riferimento

Qualora la Direttiva, la norma e / o le specifiche tecniche di riferimento venissero modificate o abrogate, ISET ne darà tempestiva comunicazione al fabbricante / mandatario.

Il fabbricante / mandatario avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da ISET, ovvero di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui il fabbricante / mandatario decidesse di mantenere la certificazione, ISET provvederà a verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative. Le spese per la suddetta verifica saranno preventivamente comunicate da ISET, ai fini della loro accettazione, e saranno a carico del fabbricante / mandatario.

In caso di rinuncia o comunque di mancato completamento dell'iter di aggiornamento della certificazione, ISET procederà con l'annullamento del relativo certificato in quanto non più valido e l'informativa agli organi competenti¹.

8.2 – Modifiche al Regolamento

Nel caso in cui ISET apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento e/o alle relative "prescrizioni particolari", modifiche che prevedono l'accettazione da parte del Fabbricante / Mandatario richiedente ovvero detentrica della certificazione, ISET ne darà regolare comunicazione mediante comunicazione tramite e-mail o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora l'organizzazione non risponda a sua volta a mezzo e-mail o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

Articolo 9 – TARIFFE

9.1 – Importi e diritti di mantenimento e sorveglianza della certificazione

Gli importi relativi alle attività di certificazione e ai diritti di mantenimento, nonché le relative condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell'**offerta/contratto**, ovvero nella **comunicazione** di cui al 3.2.01, documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel Tariffario ISET in vigore e sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nell'offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle stesse, si applicano gli importi indicati nel Tariffario ISET in vigore.

9.2 – Variazione del Tariffario ISET

Le eventuali variazioni del Tariffario ISET relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione saranno oggetto di comunicazione, a tutte le organizzazioni detentrici di certificazione ovvero che hanno in corso l'iter di suo ottenimento.

Il fabbricante / mandatario ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni; in mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

Al fabbricante / mandatario che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto.

Articolo 10 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITA'

10.1 – Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del fabbricante / mandatario - Manleva

10.1.1 – *Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono garanzia da parte di ISET del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul fabbricante ovvero sul mandatario, quando questi è un soggetto diverso dal fabbricante che abbia con lo stesso uno specifico accordo scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.*

Pertanto il fabbricante / mandatario rimangono gli unici responsabili, sia verso se stessi, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e della conformità dei propri prodotti ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, direttive, regolamenti, ecc, di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

10.1.2 – Il fabbricante / mandatario si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne ISET ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da ISET sulla base del presente Regolamento.

10.2 – Inadempimento ISET – Limiti alla responsabilità

10.2.1 – ISET potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del fabbricante / mandatario soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave.

10.2.2 – Fermo restando quanto previsto al punto 10.2.1 che precede, la responsabilità di ISET per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere un importo totale **pari a una volta** l'ammontare dell'importo pagato per le attività effettuate da ISET in relazione alla certificazione del prodotto o dei prodotti interessati, a partire dal verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di ISET.

10.3 – Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di ISET dovrà essere avanzata dal Fabbricante / Mandatario, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

11.1 – Il Contratto (v. punto 3.2.01), di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato **in funzione ad ogni esplicita richiesta**, ed ha effetto a partire dalla **data di accettazione** da parte del Fabbricante / Mandatario dell'**offerta** formulata da ISET ovvero dalla presentazione della prima **domanda di certificazione** del prodotto.

La durata del contratto fra ISET e il Fabbricante/Mandatario viene stabilita in funzione della durata della validità dei certificati, così come prescritto dalle Direttive/Regolamenti applicabili

11.2 – Il Fabbricante / Mandatario può recedere dal Contratto stipulato con un preavviso di trenta giorni, mediante PEC o altra modalità valida agli effetti di legge solo prima che l'iter di certificazione abbia avuto inizio.

11.3 – Nel caso di recesso del fabbricante / mandatario, restano valide, per il tempo residuo di validità del contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al mantenimento dei prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di ISET di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. In tale periodo, saranno inoltre dovuti a ISET tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.

**Articolo 12 – INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2003,
N 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

12.1 – Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito “i dati”) direttamente forniti dal Fabbricante / Mandatario ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da ISET – ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Fabbricante / Mandatario stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc) sia sul piano commerciale (ad es. per l’invio dei propri cataloghi, brochure, ecc..).

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati del Fabbricante / Mandatario è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con ISET, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per ISET di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati potranno essere comunicati da ISET, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da ISET, ai quali la comunicazione sia necessaria per l’esecuzione dei servizi disposti da ISET, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l’incarico di procedere al recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l’esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

12.2 – Titolare dei dati personali è ISET srl, con sede in Moglia (MN), Via Donatori di Sangue 9, nella persona del Legale Rappresentante Ben Xu.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto di cui al paragrafo 12.1, il Fabbricante / Mandatario – potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati competente per funzione. Ciò al fine di richiederne ad esempio l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi.

12.3 – Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Fabbricante / Mandatario acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell’ambito delle finalità riportate.

Articolo 13 – RICORSI e RECLAMI

13.1 – **Ricorso** - Il Fabbricante / Mandatario richiedente la certificazione ovvero detentrica della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di ISET, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.

Il ricorso può essere presentato dal Fabbricante / Mandatario in qualità di persona giuridica, per contestare un'eventuale errore di emissione di certificato da parte di ISET oppure contestare un'eventuale errore di sospensione o revoca del certificato emesso da ISET.

Tale ricorso deve essere motivato e supportato da materiali integrativi (es. relazione).

Il ModCOM01.10 ultima revisione è scaricabile in formato pdf dal ns. sito web di ISET

Le funzioni di ISET coinvolte nella gestione dei ricorsi sono: Direzione, Referente commerciale e Responsabile Qualità

13.2 – ISET dovrà trattare il ricorso entro **quattro mesi** dalla data della sua presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo l'Organizzazione interessata. Il trattamento del ricorso verrà effettuato da personale non coinvolto nel processo di certificazione del prodotto soggetto al ricorso, congiuntamente al Legale Rappresentante.

13.3 – ISET dovrà comunicare all'Organizzazione che ha presentato il ricorso l'esito dello stesso **entro trenta giorni** dalla data della conclusione.

13.4 – **Reclamo** - Il reclamo può essere presentato da un qualsiasi consumatore in qualità di persona fisica o giuridica, per segnalare un'eventuale anomalia pertinente la sicurezza del prodotto certificato da ISET. Tale reclamo deve essere motivato e supportato da materiali integrativi (es. relazione).

Il ModCOM01.07 ultima revisione è scaricabile in formato pdf dal ns. sito web di ISET

Il reclamo verrà valutato dalla Direzione, dal referente commerciale, oppure dal RQ, a seconda dell'ambito del reclamo. La risposta avverrà entro 30 gg. lavorativi. Si precisa che alcune informazioni potrebbero essere non comunicate al segnalatore in quanto coperte da segreto professionale e riservatezza dei dati nei confronti del fabbricante.

Articolo 14 – FORO COMPETENTE

14.1 – Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto di Certificazione di cui al presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Articolo 15 – CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

15.1 – Il presente Regolamento costituisce parte integrante della Convenzione tra ACCREDIA e ISET.

Tramite la sottoscrizione in calce, il Fabbricante / Mandatario dichiara di accettare come di fatto accetta tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento e nei Regolamenti specifici per norma di accreditamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

Data, li/.....

Il Fabbricante / Mandatario
Timbro e firma

.....

Ai sensi degli Art. 131,132 del Codice Civile, si approvano specificatamente le condizioni del presente Regolamento e le condizioni dei Regolamenti specifici per norma di accreditamento.

Il Fabbricante / Mandatario
Timbro e firma

.....

NOTE

- ¹ - le autorità di notifica competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri Ministeri coinvolti)
- l'ente di accreditamento ACCREDIA
- le Autorità di sorveglianza e controllo sul mercato (ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
- altri organismi notificati nell'ambito delle stesse Direttive/Regolamenti con riferimento alle informazioni presente sul sito:

<http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main>

- ² le autorità di notifica competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri Ministeri coinvolti)

ALLEGATO 1

Elenco prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni di ISET DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

1.1 Generalità: *Lista Prodotti Certificabili ai sensi di allegato IV Direttiva Macchine 2006/42/CE in ambito Allegato IX : Esame CE del Tipo e Allegato X: Garanzia di Qualità Totale*

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.


16. Ponti elevatori per veicoli.


17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Flow Chart Procedura POUT04 Procedura di Valutazione Direttiva Macchine





Elenco prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni di ISET DIRETTIVA RUMORE 2000/14/CE

1.1 Generalità: *Lista Prodotti Certificabili ai sensi di Art. 12 Direttiva Rumore 2000/14/CE in ambito*

Allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici


Allegato VII: verifica esemplare unico


Allegato VIII: garanzia di qualità totale

Macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, Art 12):

1. Montacarichi per materiali da cantiere.
2. Mezzi di compattazione.
3. Motocompressori.
4. Martelli demolitori tenuti a mano.
5. Argani da cantiere.
6. Apripista.
7. Dumper.
8. Escavatori idraulici o a funi.
9. Terne.
10. Motolivellatrici.
11. Centraline idrauliche
12. Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna.
13. Tosaerba.
14. Tagliaerba.
15. Carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo.
16. Pale cariatrici.
17. Gru mobili.
18. Motozappe.
19. Vibrofinitrici.
20. Gruppi elettrogeni.
21. Gru a torre.
22. Gruppi elettrogeni di saldatura

Flow Chart POUT06 Procedura di valutazione Rumore





Elenco prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni di ISET


DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE

1.1 Generalità: *Prodotti Certificabili ai sensi di allegato III PARTE A Modulo B: esame UE del tipo della direttiva 2014/30/UE:*

Apparecchiature (Apparecchi e impianti fissi).

Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE per tipo all' organismo notificato ISET Srl compilando il ModUT15.01 "Domanda di valutazione DIRETTIVA 2014-30-UE _All. III parte A Modulo B" e allega il fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.


Flow Chart Procedura POUT15 Procedura di Valutazione
Direttiva Compatibilità elettromagnetica



Sede Legale e Uffici:
 Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN)
 Tel. e Fax +39 (0)376 598963
 iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu

Cap. soc. i.v. € 10.200,00
 Cod. Fisc e P.IVA 02 332 750 369
 Reg. Imprese 02 332 750 369
 REA MN 0221098

PRD N°170B
 Membro degli Accordi
 di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements



TO – Operatore Tecnico

Elenco prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni di ISET REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DPI

(Si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:

- degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.)

1.1 Generalità: *Lista Prodotti Certificabili ai sensi di Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale (UE) 2016/425*

Allegato V Certificazione UE del tipo (modulo B) di Prodotto

Allegato VII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2);

Articolo VIII Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) con sorveglianza

SISTEMI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE:

- Dispositivi di discesa
- Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
- Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
- Cardini e cordini di posizionamento sul lavoro
- Assorbitori di energia
- Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta
- Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
- Imbracature per il corpo
- Connettori tra diversi dispositivi
- Cinture con cosciali
- Dispositivi di ancoraggio

CALZATURE:

- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro agenti chimici e biologici
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro il freddo e freddo estremo < - 50°C
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro rischi elettrici
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro calore e fuoco, protezione per Vigili del fuoco
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba per rischi derivanti dall'uso della motosega a catena
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba per rischi derivanti dall'attività sportiva


GUANTI:


- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi meccanici
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro il freddo ed il freddo estremo
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi elettrici
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro calore e fuoco e per Vigili del Fuoco
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro composti chimici e micro organismi
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi derivanti dall'attività sportiva
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro le radiazioni
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi dall'uso della moto sega a catena

ELMETTI:

- Elmetti di protezione industriale
- Elmetti di protezione per rischi derivanti dall'attività sportiva
- Elmetti di protezione per Vigili del Fuoco
- Elmetti di protezione per rischi da calore

Flow Chart Procedura POUT16 Procedura di valutazione DPI





Elenco prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni di ISET REGOLAMENTO (UE) 305/2011 Condizioni armonizzate per la Commercializzazione dei Prodotti da Costruzione


1.1 Generalità: *Lista Prodotti Certificabili ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 Allegato V - Sistema 1+ / Sistema 1 / Sistema 2+ / Sistema 3*


Decision	Product family, product/Intended use	AVCP system	Technical specification
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) :Road lighting columns (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 40-4:2005 EN 40-4:2005/AC:2006 EN 40-5:2002 EN 40-6:2002 EN 40-7:2002
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : Vehicle restraint barriers: transition barriers (for circulation areas), Vehicle restraint systems: cables (for circulation areas), Vehicle restraint systems: crash cushions (for circulation areas), Vehicle restraint systems: parapets (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN13175:2007+A2:2012 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road marking products: retroreflecting road studs (for circulation area), Road marking products: permanent marking tapes and preformed markings (for circulation areas), Road marking products: traffic paints, hot applied thermoplastics, cold applied plastics (with or without anti-skid aggregates) including pre-mixed glass beads (for circulation areas), Road marking products: traffic paints, hot applied thermoplastics, cold applied plastics put on the market with indications on types and proportions of propped-on glass beads and/or anti-skid aggregates	Product Certification Body (System 1)	EN 1463-1:2009

Decision	Product family, product/Intended use	AVCP system	Technical specification
	(for circulation areas).		
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: permanent warning devices and delineators (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 12352:2006
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: traffic lights and fixed danger lamps (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 12368:2006
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: permanent traffic signs (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 12899-1:2007
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: traffic bollards (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 12899-2:2007
96/579/EC	Circulation fixtures (1/2) : - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: variable message traffic signs (for circulation areas).	Product Certification Body (System 1)	EN 129661:2005 + A1:2009
96/579/EC	Circulation fixtures (2/2) : - Road traffic noise reducing devices and barriers (for circulation areas).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14388:2005 EN 14388:2005/AC:2008
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1) : - Doors and gates (with or without related hardware) (other declared specific uses and/or uses subject to other specific requirements, in particular noise, energy, tightness and safety-in-use (i.e. NOT for fire/smoke compartmentation, NOT for escape routes)).	Testing Laboratory (System 3)	EN 13241-1:2003 + A2:2016 EN 14351-1:2006 + A2:2016


Flow Chart Procedura POUT13 “Prodotti da costruzione e verifica di costanza delle prestazioni in conformità al Regolamento (UE) 305/2011”


Schema 1-Procedura generale di certificazione della costanza delle prestazioni per i Sistemi 1 e 1+





Schema 2-Procedura generale di certificazione della costanza delle prestazioni per il Sistema 2+





Schema 3-Procedura generale di certificazione della costanza delle prestazioni per il Sistema 3

